



SENTENZA SU RICORSO N. 27/2016-2017 PROPOSTO DALLA ADS CESANO BOSCONO BASKET AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO C.U. N. 3955 DEL 17.05.2017

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia,

Visto il ricorso della Ads Cesano Boscone Basket avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3955 del 17.05.2017, con il quale il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica del tesserato, sig. Cesare Clemente, per 7 gare per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso (art. 33,1/1a RG, art. 33,1/1c RG plateale, reiterato, art. 33,1/1b RG reiterato, art. 35,1c RG sferrava violento pugno ad una porta, art. 36 RG) .

Nessuno è presente per la ricorrente.

Ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, sentito l'arbitro questi conferma integralmente il rapporto arbitrale ivi comprese le circostanze negate nel ricorso (pugno alla porta) e le minacce ed le intimidazioni all'arbitro, nonché l'ingresso non autorizzato sul campo da gioco successivamente all'espulsione.

Esaminata e discussa l'impugnazione proposta dalla società ricorrente, considerato l'esito dell'istruttoria

P.Q.M.

Respinge il ricorso proposto nell'interesse dell'atleta Cesare Clemente.
Ordina l'incameramento del contributo se già versato.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia